Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 243 DEL 26 SETTEMBRE 1956:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1956.
Elenchi suppletivi contenenti la classifica definitivamente attribuita ad alberghi, pensioni e locande di nuova apertura.

(2237)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. 1096.
Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 26 marzo 1955 nonchè l'atto aggiuntivo in data 25 maggio 1956, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di patologia speciale e clinica medica presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, in aggiunta a quelli indicati nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 183. — CARLOMAGNO

N. 206 di repertorio.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione fra l'Università degli studi di Torino e l'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso

L'anno millenovecentocinquantacinque, in questo giorno 26 del mese di marzo in Torino, nella sede della Università degli studi, via G. Verdi n. 8, innanzi a me dott. Filippo Edoardo Strumia, segretario capo di 1ª classe della Università, e come tale delegato con decreto del rettore in data 10 gennaio 1946, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario.

Senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me, ufficiale rogante, rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Mario Allara fu Giacomo, nato e residente a Torino, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 11 marzo 1955 del Consiglio di amministrazione di detta Università;

prof. Fausto Penati fu Carlo, nato e residente a Torino, presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 21 febbraio 1955 del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Premesso

che il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso e l'Università degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'esigenza di incrementare in campo naturalistico le ricerche sperimentali e il progresso scientifico, e hanno ritenuto di poter realizzare dette finalità mediante l'istituzione di un posto di assistente, con funzioni di aiuto, presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria, con l'intesa che il titolare di detto posto sia incaricato di compiere e coordinare particolari studi presso il Parco nazionale del Gran Paradiso;

che il Ministero della pubblica istruzione con sua nota 10 dicembre 1954, n. 15196, Div. V, pos. 13/c, ha espresso parere favorevole per la istituzione del suddetto posto di assistente di ruolo;

Tutto ciò premesso i sopra citati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Torino sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del sopradetto posto di assistente sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 2.

Il titolare del sopradetto posto sarà incaricato di attuare e coordinare speciali studi e ricerche scientifiche presso il Parco nazionale del Gran Paradiso.

Art. 3.

L'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Torino, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55, la somma di annue L. 1.200.000 per il finanziamento del suddetto posto di assistente ordinario.

Art. 4.

L'Università degli studi di Torino si obbliga, in esecuzione dell'istituzione del posto di cui all'art. 1:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato all'assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria della cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria la somma che rimanesse disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato della somma per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 1.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Università degli studi di Torino per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del sopradetto art. 4, lettera *a*) per il predetto posto di ruolo di assistente, il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente all'Università di Torino la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55 e si intenderà automaticamente rinnovata per un ugual periodo di tempo qualora non venga denunciata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venga a cessare il contributo previsto dall'art. 3 sopra trascritto o la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verrà senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cesserà dal servizio.

Qualora, per il verificarsi delle condizioni del precedente comma il posto di ruolo, dovesse essere soppresso, il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso si impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Torino sarà registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti, che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

Torino, 26 marzo 1955

In originale firmati:

Mario Allara fu Giacomo
Fausto Penati fu Carlo
dott. Filippo Edoardo Strumia ufficiale rogante

Registrato a Torino addì 28 marzo 1955, n. 2437, vol. 6 atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *gratis*.

Il direttore distrettuale
MOLLURA

Il sottoscritto dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, nella sua qualità di ufficiale rogante della Università degli studi di Torino, dichiara che il testo soprascritto è conforme all'originale conservato negli atti di questa Università e registrato al n. 206 di repertorio della Università medesima.

Si rilascia la presente dichiarazione in carta libera, ad esclusivo uso interno amministrativo.

Torino, 20 giugno 1956

L'ufficiale rogante
dott. Filippo Edoardo Strumia

N. 219 di repertorio.

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino.

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 25 del mese di maggio, nella sala delle riunioni dell'Università degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. professore Filippo Edoardo Strumia di Martino, segretario capo di 1ª classe e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946;

Omessa la presenza dei testimosi, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori, della cui personale identità e capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo:

Allara prof. Mario fu Giacomo, nato e residente a Torino, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della medesima;

Penati prof. dott. Fausto fu Carlo, nato e residente a Torino, nella sua qualità di presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso, con sede in piazza San Carlo n. 206;

i quali dando esecuzione a precedenti intese

Premesso

che con convenzione stipulata il giorno 26 marzo 1955, registrata all'Ufficio del registro di Torino il giorno 28 marzo 1955, al n. 2437, vol. 6, tra l'Università degli studi di Torino e l'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso, l'Ente medesimo si è assunto l'onere del finanziamento di un posto di assistente ordinario, con funzioni di aiuto, presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria, con la intesa che il titolare di detto posto sia incaricato di compiere e coordinare particolari studi presso il Parco nazionale del Gran Paradiso;

che, a seguito della nota del Ministero della pubblica istruzione del 12 marzo 1956, Div. 3ª, prot. n. 1716, il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Parco nazionale Gran Paradiso, con deliberazione, recante il n. 26, presa in data 22 marzo 1956, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto lettera *A*), ha conferito mandato al presidente, professor dott. Fausto Penati, di provvedere, a nome e per conto dell'Ente stesso, a che siano apportate le modifiche specificate dal predetto Ministero agli articoli 3 e (1) 6 della convenzione già citata;

che il Consiglio d'amministrazione dell'Università di Torino, nell'adunanza del giorno 8 maggio 1956, ha autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo conferendo mandato al rettore dell'Università prof. Mario Allara, di firmare l'atto in oggetto (il detto verbale del Consiglio d'amministrazione, viene allegato, per estratto autentico, sotto la lettera *B*);

Convengono e stipulano quanto appresso:

a) all'art. 3 della convenzione stipulata il giorno 26 marzo 1955 tra la Università degli studi di Torino e l'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso, convenzione registrata a Torino il 28 marzo 1955, al n. 2437, vol. 6, è sostituito il seguente articolo: « l'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Torino, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55, la somma di annue L. 1.400.000 (un milione e quattrocentomila) per il finanziamento del suddetto posto di assistente ordinario »;

b) nell'art. 5 della convenzione stipulata il giorno 26 marzo 1955, alle parole lire 1.200.000, sono sostituite le parole « L. 1.400.000 »;

c) all'art. 6 della convenzione medesima è sostituito il seguente articolo: « La presente convenzione avrà la durata di anni venti a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1954-55 e si intenderà automaticamente rinnovata per un egual periodo di tempo, qualora non venga denunciata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza ».

Il presente atto aggiuntivo si intende subordinato alla approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene da me letto ai comparenti, i quali lo confermano ed approvano, in mia presenza, in ogni parte ed insieme a me, ufficiale rogante, qui si sottoscrivono:

(1) art. 5 si approva l'aggiunta.

f.ti *Mario Allara, Fausto Penati, dott. Filippo Edoardo Strumia, ufficiale rogante.*

Registrato a Torino addì 5 giugno 1956, al n. 2729, vol. 9, atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *gratis.*

Il direttore distrettuale
MOLLURA

Il sottoscritto dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, nella sua qualità di ufficiale rogante dell'Università degli studi di Torino, dichiara che il testo soprascritto è conforme all'originale conservato negli atti di questa Università e registrato al n. 219 di repertorio della Università medesima.

Si rilascia la presente dichiarazione in carta libera, ad esclusivo uso interno amministrativo.

Torino, 20 giugno 1956

L'ufficiale rogante
dott. Filippo Edoardo Strumia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione 2ª.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con il quale viene ratificato con modificazioni, il citato decreto n. 883;

Visti i decreti Presidenziali 18 giugno 1952 e 10 febbraio 1953, con i quali furono nominati, per la durata di un quadriennio, i componenti dei Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti — Sezione 2ª (Previdenza) — di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della citata legge 22 dicembre 1952, n. 3137,

Visto che detti membri sono decaduti dalla carica, per il compimento del prescritto quadriennio, e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Visti i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Sezione 2ª (Previdenza) — per la durata di un quadriennio:

quali membri effettivi, i signori:

1) Albertini dott. Alberto; 2) Battuello Sebastiano; 3) Cirafici dott. Giuseppe; 4) Cosi rag. Dante; 5) Ingrao dott. Renato; 6) Lucente dott. Mario; 7) Parini rag. Luigi; 8) Piccioni Dante, rappresentanti degli iscritti alle Casse per le pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza:

9) Stella dott. Ugo; 10) Pastorini dott. Manlio, esperti;

quali membri supplenti, i signori:

1) Fioretti prof. Ferruccio; 2) Romano Vittorio, in rappresentanza degli anzidetti iscritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1956
Registro n. 4 Istituti di previdenza, foglio n. 151. — PAGLIARA

(4541)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Rimini (Forlì).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Rimini — costituito, per legge, di 40 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da due gruppi contrapposti di consiglieri, di pari consistenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 27 giugno 1956, nessuno dei consiglieri conseguì — sia nelle

due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza dei voti prescritta dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la nomina del sindaco, mentre nella seduta di seconda convocazione — tenutasi nei giorni 1 e 5 luglio — non potè essere effettuata alcuna votazione per la mancanza del numero legale di cui all'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Forlì dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida (notificata a tutti i consiglieri) — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto la nuova seduta di prima convocazione, fissata per il 20 luglio, fu dichiarata deserta per mancanza del numero legale e, analogamente, riuscì infruttuosa quella di seconda convocazione per l'allontanamento di parte dei consiglieri, che fece venire meno il « quorum » di intervenuti prescritto dalla citata legge n. 173, talchè si rese impossibile procedere all'elezione del sindaco e, conseguentemente — per il disposto dell'art. 4, comma secondo, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 28 luglio 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Rimini di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 settembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Rimini ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del gen. Aldo Pasquali.

Roma, addì 11 settembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Rimini non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 settembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1123, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rimini (Forlì) è sciolto.

Art. 2.

Il generale Aldo Pasquali è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1956.

Costituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1956-1958.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, concernente la istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 294, che apporta ulteriori modificazioni ai predetti decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349 e 2 aprile 1948, n. 583;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Commissione consultiva per le assicurazioni private per il triennio 1956-1958;

Art. 2.

Sono chiamati a far parte di entrambe le Sezioni della Commissione consultiva, oltre al capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private, direttore generale dott. Franco Marinone:

A) *In rappresentanza dell'Ispettorato delle assicurazioni private*:

Angela dott. Gaetano, capo della Divisione danni;

Minieri dott. Michele, capo della Divisione cauzioni e bilanci;

Mori dott. Milton, capo della Divisione vita umana.

B) *In rappresentanza del Ministero del tesoro*:

Baeli dott. Salvatore, componente effettivo;

Diaco dott. Luigi, componente supplente.

C) *In rappresentanza del Ministero delle finanze*:

Di Stefano dott. Carmelo, componente effettivo;

Colaci dott. Vincenzo, componente supplente.

D) Marinelli dott. Marino, direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, componente effettivo;

Cultrera prof. Raffaele, vice direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, componente supplente.

E) *In rappresentanza delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione*:

De Mori prof. Bruno, componente effettivo;

Acutis dott. Franco, componente supplente.

F) *In rappresentanza degli agenti di assicurazione*:
Bausone Stefano, componente effettivo;
Bardoneschi dott. Renzo, componente supplente.

G) *In rappresentanza del personale dipendente dagli Istituti e dalle Imprese di assicurazioni*:
Bonetti dott. Pietro, componente effettivo;
Sorangelo Raffaele, componente supplente.

H) *In rappresentanza dei dirigenti delle imprese assicuratrici*:
Frosoni rag. Antonio componente effettivo;
Ciarlini dott. Renato, componente supplente.

I) *In rappresentanza degli agenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*:
Fantoni dott. Giuseppe, componente effettivo;
Donati dott. Mino, componente supplente.

L) *Competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni*:
Cantelli prof. Francesco Paolo, componente effettivo;
Ottaviani prof. Giuseppe, componente supplente;
Angeloni prof. Vittorio, componente effettivo;
Fanelli prof. Giuseppe, componente supplente.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte della prima Sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2:

A) *In rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:
Gentile dott. Antonio, componente effettivo;
Castelli dott. Nicola, componente supplente.

B) *In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita umana*:
Sacerdoti prof. Piero, componente effettivo;
Romagnoli dott. Pier Carlo, componente supplente;
Artom avv. Eugenio, componente effettivo;
Fecci Umberto, componente supplente.

Art. 4.

Sono chiamati a far parte della seconda Sezione della Commissione consultiva, in aggiunta ai membri indicati nel precedente art. 2 ed oltre al direttore generale del Commercio interno e dei consumi industriali, dott. Franco Marinone:

A) *In rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero*:
Giachery prof. rag. Emerico, componente effettivo;
Capece Minutolo dott. Ferdinando, componente supplente.

B) *In rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:
Giacomelli dott. Giulio, componente effettivo;
Todini dott. Ugo, componente supplente.

C) *In rappresentanza del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione*:
Fundarò dott. Gioacchino, componente effettivo;
Del Sera dott. Mario, componente supplente.

D) *In rappresentanza del Ministero della marina mercantile*:
Campailla dott. Alberto, componente effettivo:
Forcignanò dott. Giovanni, componente supplente.

E) *In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti*:
Arcidiacono dott. Cosimo, componente effettivo;
De Marchi dott. Sante Bruno, componente supplente.

F) *In rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni*:
Sulfina cav. del lav. Michele, componente effettivo;
Arienti dott. Angelo, componente supplente;
Tacconi ing. Annibale, componente effettivo;
Nuti ing. Francesco, componente supplente.

G) *In rappresentanza delle Società di mutua assicurazione*:
Belloni ing. Mario, componente effettivo;
Casati dott. Luigi, componente supplente.

H) *In rappresentanza degli industriali*
Pace dott. Giuseppe, componente effettivo;
Carlizzi dott. Tommaso, componente supplente.

I) *In rappresentanza degli armatori*:
Rositani com.te Teodoro, componente effettivo;
Aghina dott. Giacomo, componente supplente.

L) *In rappresentanza degli agricoltori*:
Fanti dott. Renzo, componente effettivo;
Donini avv. Alberto, componente supplente.

M) *In rappresentanza dei commercianti*:
Andreini rag. Piero, componente effettivo:
Stefanini dott. Andreolo, componente supplente.

N) *In rappresentanza della categoria dei dirigenti degli istituti e delle imprese di assicurazione*:
Marchegiani dott. Augusto, componente effettivo;
De Simone dott. Raffaele, componente supplente.

O) *In rappresentanza degli agenti degli istituti e delle imprese di assicurazione*:
Capocaccia rag. Giulio, componente effettivo;
Barzilai comm. Giuseppe, componente supplente.

P) *In rappresentanza degli agenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*:
Borioli rag. Giovanni, componente effettivo;
Maglietta dott. Egidio, componente supplente.

Art. 5.

E' incaricato delle funzioni di vice-presidente per la prima e la seconda Sezione della Commissione consultiva il direttore generale dott. Franco Marinone.

Art. 6.

Le funzioni di segreteria della Commissione consultiva sono disimpegnate dal dott. Giuseppe Sapienza, segretario effettivo, e dal dott. Giovanni Palmieri e dott. Bruno Marino, segretari supplenti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° gennaio 1956

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1956
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 318

(4586)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1956.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 4 giugno 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e di nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo, per la fabbricazione di:

a) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a m/m 5, temperato o non, in rotoli o in barrette eventualmente verniciate;

b) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra m/m 2 e m/m 20 e spessore compreso fra m/m 0,4 e m/m 1,8;

c) filo di acciaio, laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette.

La quantità minima di merce da ammettersi alla importazione temporanea e il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento ed anni uno.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con i decreti Ministeriali 30 dicembre 1955 e 2 gennaio 1956, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1956 e n. 78 del 31 marzo 1956:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acido colico grezzo, sgrassato, da trasformare in acido desossicolico purificato (con validità fino al 3 luglio 1956).	4 luglio 1956	3 gennaio 1957
2. Alcool, per alcoolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle (con validità fino al 22 luglio 1956).	23 luglio 1956	22 gennaio 1957
3. Apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e «reportages» speciali (con validità fino all'8 luglio 1956).	9 luglio 1956	8 gennaio 1957
4. Isolatori di porcellana per terminali dei tipi: *a*) esterno, del peso da kg. 44,5 fino a kg. 270, del diametro al vertice da m/m 136 a m/m 196 ed alla base da m/m 360 a m/m 710; *b*) interno, del peso da kg. 40 fino a kg. 225, del diametro al vertice da m/m 100 a m/m 400 ed alla base da m/m 285 a m/m 530, per il completamento di apparecchiature elettriche (con validità fino al 7 luglio 1956).	8 luglio 1956	7 gennaio 1957
5. Materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro), appartenenti a giornalisti stranieri che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e «reportages» speciali (con validità fino all'8 luglio 1956).	9 luglio 1956	8 gennaio 1957
6. Mica in lamelle, per essere argentata e/o metallizzata (con validità fino al 22 luglio 1956).	23 luglio 1956	22 gennaio 1957
7. Nastro magnetico, per registrarvi programmi informativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America (con validità fino al 7 luglio 1956).	8 luglio 1956	7 gennaio 1957

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
8. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1956).	1° luglio 1956	31 dicembre 1956
9. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia e in olio, da importare in mastelli di legno o in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg., per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 7 luglio 1956).	8 luglio 1956	7 gennaio 1957
10. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di peso non superiore a kg. 50 (con validità fino al 7 luglio 1956).	8 luglio 1956	7 gennaio 1957
11. Paraffina solida, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 9 luglio 1956).	10 luglio 1956	9 gennaio 1957
12. Parti staccate di macchine non completamente finite, per essere rifinite ed anche per il loro successivo impiego, previsto dal decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e dalle relative norme di applicazione di cui all'art. 164 del regolamento approvato col regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 (con validità fino al 7 luglio 1956).	8 luglio 1956	7 gennaio 1957
13. Pellicole cinematografiche e fotografiche, anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto), per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare (con validità fino al 7 luglio 1956).	8 luglio 1956	7 gennaio 1957
14. Perle coltivate, per la cernita e la montatura (con validità fino al 22 luglio 1956).	23 luglio 1956	22 gennaio 1957
15. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera, del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati e confezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a kg. 0,500) (con validità fino all'8 luglio 1956).	9 luglio 1956	8 gennaio 1957
16. Pesci salati, anche in mastelli, per essere filettati e riconfezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) e/o impiegati per la confezione di pasta di acciughe (con validità fino al 7 luglio 1956).	8 luglio 1956	7 gennaio 1957
17. Piume e penne, per la spolveratura e selezionatura (con validità fino al 22 luglio 1956).	23 luglio 1956	22 gennaio 1957
18. Potassa caustica fusa, per la produzione di metaminofenolo (con validità fino al 15 luglio 1956).	16 luglio 1956	15 gennaio 1957
19. Rhum in fusti, ad alta gradazione, per essere portato alla gradazione di consumo ed imbottigliato (con validità fino al 22 luglio 1956).	23 luglio 1956	22 gennaio 1957
20. Rhum, per la fabbricazione di vermut e di liquori (con validità fino al 15 luglio 1956).	16 luglio 1956	15 gennaio 1957

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1956
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 105. — RIZZA

(4538)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1956.

Composizione del Comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle organizzazioni competenti:

Decreta:

Art 1.

Il Comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, è composto come segue:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale,

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Chiabrando dott. Giovanni, alla Direzione generale affari generali:

Pizzolorusso dott. Emanuele, della Direzione generale della produzione industriale;

in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Viaggio dott. Salvatore, della Direzione generale del tesoro;

Astarita dott. Adriano, della Ragioneria generale dello Stato,

in rappresentanza del Ministero del tesoro.

D'Onofrio dott. Mario, dell'Associazione industrie siderurgiche italiane;

Baccarini Gianni, delle industrie siderurgiche associate,

in rappresentanza dei datori di lavoro.

Volontè Franco, della Federazione italiana metalmeccanici;

Chiari Arturo, della Unione italiana lavoratori metallurgici,

in rappresentanza dei lavoratori.

Il Comitato è presieduto dal dott. Angelo Altarelli, direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria del Comitato di cui al precedente art. 1 sono espletate dai dottori Vladimiro Nucci e Gianni Perazzo membri effettivi e dal dott. Giuseppe Porcasi supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4543)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 28 giugno 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art 1.

La concessione di temporanea importazione, prevista dalla legge 11 marzo 1953, n. 207, per acetone e basi piridiche destinati alla produzione di tiazolilsolfanilamide, già estesa alla produzione di succinilsolfotiazolo, ftalilsolfotiazolo, formisolfotiazolo, maleilsolfotiazolo, col decreto Ministeriale 8 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955), la cui validità è stata prorogata al 15 dicembre 1956 col decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956), è ulteriormente estesa, fino alla stessa data del 15 dicembre 1956, alla fabbricazione di sulfamidici in genere.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1956
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 108. — RIZZA

(4539)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1956.

Sostituzione di membri nel Consiglio direttivo della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1737, con il quale si approva il nuovo statuto della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.);

Visto l'art. 8, n. 9 dell'anzidetto statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1952;

Ritenuto che la Confederazione generale italiana del lavoro, con nota 10 febbraio 1956, n. 1901, ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo della F.A.R.P., rag. Giorgio Bernucci, con il sig. Silvano Barbon;

Ritenuto che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, con nota n. 3491 dell'8 maggio 1956, ha designato a rappresentarla in seno al predetto Consiglio il sig. Sergio Sinaldi in sostituzione del dott. Sergio Marchini;

Decreta:

I signori Silvano Barbon e Sergio Sinaldi sono nominati membri del Consiglio direttivo della Fondazione Assistenza e Rifornimenti per la Pesca (F.A.R.P.) in sostituzione rispettivamente del rag. Giorgio Bernucci e del dott. Sergio Marchini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1956

p. *Il Ministro*: TERRANOVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1956
Registro n. 32 *Marina mercantile, foglio n.* 105

(4540)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1956.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071, col quale fu delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Entella.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, col quale, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, tra l'altro, fu delimitato nell'art. 3 il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Entella, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte del decreto stesso;

Ritenuto che nell'anzidetta corografia non sono stati segnati i confini territoriali fra il comune di Tribogna e quello di Cicagna e fra il comune di Carasco e quello di Leivi;

Che inoltre nell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071 non sono citati i comuni di Tribogna e di Leivi;

Che pertanto conviene integrare l'art. 3 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071, specificando che tutti e quattro i comuni di Tribogna, di Cicagna, di Carasco e di Leivi hanno parte del loro territorio compreso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Entella, come risulta dalla corografia 1:100.000 che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che tanto i comuni di Cicagna e di Carasco ivi citati, quanto quelli di Tribogna e di Leivi, in provincia di Genova, dei quali non fu fatta ivi menzione per errore, hanno i loro territori compresi in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Entella, come risulta dalla corografia 1:100.000 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma per il servizio idrografico di Genova.

Roma, addì 31 agosto 1956

Il Ministro: ROMITA

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1956.

Autorizzazione all'Istituto di credito agrario della provincia di Ferrara, società per azioni, con sede in Ferrara, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda dell'Istituto di credito agrario della provincia di Ferrara, società per azioni, con sede in Ferrara;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

All'Istituto di credito agrario della provincia di Ferrara, società per azioni, con sede in Ferrara, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1956

Il Ministro: MEDICI

(4422)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 29 agosto 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla costituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Arezzo 16 agosto 1944, successivamente convalidato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Fernando Caprini;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 1° marzo 1956 ha rimesso all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Arezzo;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 9 maggio 1956 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo n. 59 del 12 maggio 1956 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	320.672,50
Debitori	»	2.393.749,65
Immobilizzi	»	49.400 —
	L.	2.763.822,15
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	1.292.664,07
	L.	4.056.486,22

Passivo liquidato

Creditori	L.	1.437.672,20
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	940.757,55
b) altri oneri	»	1.678.056,47
	L.	4.056.486,22

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Arezzo è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Arezzo deliberato dal commissario liquidatore con un saldo a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Arezzo saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 29 agosto 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(4327)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 agosto 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Palermo emanato in data 21 dicembre 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Giuseppe Giorelli;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo della alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 4 agosto 1954 ha rimesso all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Palermo;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 20 agosto 1954 e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 37 dell'11 settembre 1954 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che tutte le opposizioni e le richieste di terzi pervenute sono state composte e definite;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	12.611,55
Debitori	»	461.476,32
Immobilizzi	»	514.775 —
	L.	988.862,87
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	189.760 —
	L.	1.178.622,87

Passivo liquidato

Creditori	L.	179.786,55
Passività d'esercizio:		
a) spese personale (comprese le indennità di liquidazione al personale della gestione ordinaria)	»	156.724,80
b) altri oneri	»	842.111,52
	L.	1.178.622,87

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Palermo è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 31 gennaio 1954 del Co.Pro.Ma. di Palermo, deliberato dal commissario liquidatore con un saldo a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Palermo saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 30 agosto 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(4439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 594 dell'8 settembre 1956
Prezzo dello zucchero

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 594 dell'8 settembre 1956, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DELLO ZUCCHERO

Facendo seguito al provvedimento n. 547 del 22 marzo 1956 che ha fissato il prezzo delle barbabietole e a parziale modifica del provvedimento n. 255 del 31 dicembre 1950, vengono stabiliti come appresso, per le vendite dal produttore, con decorrenza dal 1° ottobre 1956, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale, al netto di qualsiasi imposta e tassa:

a) zucchero cristallino: L. 124,50 al kg.;

b) zucchero raffinato: L. 130 al kg.;

c) per le varietà di zucchero, non comprese nelle voci precedenti, i prezzi già autorizzati sono ridotti di L. 10 al kg.

I suddetti prezzi valgono anche per lo zucchero eventualmente importato e si intendono per prodotto reso alla fabbrica o ai porti o ai transiti di confine su vagone ferroviario, se la fabbrica è fornita di raccordo ferroviario, o su altro mezzo di trasporto a scelta dell'acquirente.

Per gli imballaggi e per altre condizioni di vendita valgono le precedenti disposizioni.

Per lo zucchero consegnato in sacchi di carta è riconosciuto, a favore dell'acquirente, un ristorno di L. 100 per q.le

(4628)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1956, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 202, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Attioli Franco avverso il silenzio-rifiuto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione a provvedere sul ricorso gerarchico prodotto contro il diniego del commissario liquidatore dell'Ufficio distribuzione cereali farine e paste di corrispondergli l'importo della differenza tra le somme percepite quale impiegato di concetto di 1ª categoria e le competenze maggiori della qualifica superiore

(4429)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita sulla sponda destra del torrente Amendolea in comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 27 aprile 1956, n. 27, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita sulla sponda destra del torrente Amendolea in comune di Condofuri (Reggio Calabria) della superficie di ettari 4.50.00 segnata nel catasto dello stesso Comune ai fogli numeri 50, 52 e 59 ed indicata nella planimetria 31 luglio 1953 in scala 1:2000 firmata dall'ing. capo dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrale del decreto stesso.

(4449)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Dimaro, con sede nel comune di Dimaro (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1956, registro n. 21, foglio n. 150, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Dimaro, con sede nel comune di Dimaro (Trento) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Ramponi Daniele.

Membri:
Mochen Albino; Mochen Tullio; Graifemberg Olivo; Ramponi Severino.

(4411)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Condemine », con sede nel comune di Rhemes St. Georges (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1956, registro n. 21, foglio n. 242, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Condemine, con sede nel comune di Rhemes St. Georges (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Barmaz Vittorio.

Vice presidente:
Vauthier Giuseppe.

Membri:
Ferrod Giuseppe; Bonard Mario; Martin Maurizio.

(4447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	209371	Caldora Isabella di Achille, moglie di Coscia Francesco, dom. in Morano Calabro (Cosenza). Vincolato per dote	100 —
Cons. 3,50% (1906)	156966	Cappella di S. Giovanni goduta dalla Congregazione del SS.mo Sacramento di Cellino S. Marco (Brindisi) . . .	213,50
Rendita 5% (1935)	10980	Cernuto Umberto fu Antonino, dom. a New York . .	1.000 —
Id.	212650	Ricovero di Mendicità S. Teresa del Bambin Gesù in Campobello di Licata (Agrigento)	9.600 —
P. R. 5% (1936)	12635	Come sopra	405 —
Cons. 3,50% (1906)	276775	Massaioli Italo fu Wasington Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Goggia, dom. a Torino con usufrutto a Goggia Elisa fu Agostino vedova di Wasington Francesco Massaioli, dom. a Torino .	406 —
Rendita 5% (1935)	215538	Barbera Rita di Paolo moglie di Insabato Ettore, dom. in Cairo Montenotte (Savona) con vincolo dotale . .	720 —
B. T. N. 5% (1959)	8424	Come sopra	500 —
Rendita 5% (1935)	140314 (usufrutto)	Lo Cascio Nicola di Manlio (minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da legittimo matrimonio di Lo Cascio Manlio fu Nicolò, dom. a Messina, con usufrutto a Lo Cascio Manlio fu Nicolò	10.000 —
Id.	258271 (usufrutto)	Chiesa parrocchiale e Cattedrale di Piazza Armerina (Enna) con usufrutto vitalizio a La Malfa Girolama fu Vincenzo, nubile, dom. a Piazza Armerina	40.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 maggio 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(2317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 25 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,90	624,82	624,91	624,75	624,83	624,88	624,74	624,84	624,82
$ Can.	639,30	639,875	639,50	639,25	638,50	639,31	639,375	639,25	639,375	639,25
Fr Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,75	145,80	145,82	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,20	90,27	90,35	90,32	90,25	90,27	90,39	90,28	90,28	90,35
Kr. N.	87,40	87,41	87,47	87,43	87,45	87,40	87,48	87,40	87,40	87,45
Kr. Sv.	121 —	121,03	121,05	121 —	121,10	121,02	621,02	121,04	121,04	121,05
Fol.	164,30	164,32	164,47	164,40	164,30	164,30	164,40	164,32	164,32	164,35
Fr. B.	12,525	12,52	12,53	12,53	12,5225	12,52	12,53	12,525	12,52	12,53
Fr. Fr.	177,63	177,63	177,68	177,64	177,65	177,63	177,67	177,64	177,64	177,70
Fr. Sv. acc.	143 —	143 —	142,98	142,98	142,97	143 —	143 —	143 —	143 —	143 —
Lst.	1746 —	1747 —	1746,75	1747,375	1747 —	1746,75	1747,25	1746 —	1746 —	1747,50
Dm. occ.	149,11	149,13	149,05	149.17	149,12	149,11	149,14	149,11	149,11	149,15

Media dei titoli del 25 settembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,25
Id. 3,50 % 1902	58,15
Id. 5 % 1935	83,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,70
Id. 5 % 1936	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	84 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,80
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	639,312
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	121,01
1 Fiorino olandese	164,40
1 Franco belga	12,53
100 Franchi francesi	177,655
1 Franco svizzero acc.	142,99
1 Lira sterlina	1741,312
1 Marco germanico	149,155

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 216 del 20 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 21 settembre 1956, la quotazione del Dollaro canadese presso la Borsa di Roma deve intendersi rettificata in 638,75 anzichè 639,85 e la stessa quotazione presso la Borsa di Milano deve intendersi rettificata in 639 anzichè 640.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società Cooperativa Agricola, Lavoro e Tecnica « SCALET », con sede in Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1956, il dott. Antonio Baiocco è stato nominato commissario governativo della Società Cooperativa Agricola, Lavoro e Tecnica « SCALET », con sede in Terni, in sostituzione del prof. Luigi Morganti.

(4547)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1956, il sig. Amedeo Campanelli è stato nominato commissario della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri, in sostituzione del perito agrario Antonio Polese, dimissionario.

(4548)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa latteria sociale « Pedocchio », con sede in Brendola, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 settembre 1956, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa latteria sociale « Pedocchio », con sede in Brendola (Vicenza), costituita con atto 9 ottobre 1942 del notaio Mario Boschetti, ed è stato nominato commissario il sig. Dalla Costa Giuseppe.

(4533)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Turbine », con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 settembre 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Turbine », con sede in Napoli, costituita con atto 18 ottobre 1946 del notaio Roberto Sanseverino, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Vittorio De Luca.

(4534)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1956, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 231, il ricorso proposto dal signor Antonino Brunc fu Nicolò, avverso la graduatoria di un concorso per titoli ed esami, indetto dalla Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo), ed avverso la nomina del vincitore del concorso medesimo, è stato dichiarato « inammissibile » per l'inosservanza da parte del ricorrente dell'obbligo delle notifiche e della presentazione del gravame tassativamente prescritto dall'art. 61 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444, sul Consiglio di Stato.

(4559)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 21 maggio 1956, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1954, e vennero dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Visto il successivo decreto di pari numero in data 25 luglio 1956, con il quale il dott. Lucci Mario venne dichiarato vincitore della condotta di Massenzatica;

Viste le dichiarazioni di rinunzia del predetto dott. Lucci e dei dottori Nonato Maurizio, Zaffi Bruno, Bordoni Bruno, Culatti Ferruccio e Pasqualini Cipriano;

Considerata, pertanto, la necessità di attribuire la condotta resasi vacante ad altro candidato che segue in graduatoria i rinunziatari;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pinca Claudio è dichiarato vincitore della condotta medica di Massenzatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del comune di Mesola.

Ferrara, addì 11 settembre 1956

Il prefetto: GIURA

(4525)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto pari numero in data 30 dicembre 1955, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1955;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 46291 in data 23 maggio 1956 e la graduatoria della stessa formulata relativa alle candidate dichiarate idonee;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1.	Bigliardi Lina	punti 57,777 su 100
2.	Da Pra' Ida	» 56,433 »
3.	Grisendi Ivanna	» 55,221 »
4.	Verzelloni Elvira	» 55,104 »
5.	Berini Ada	» 54,670 »
6.	Aldrovandi Dina	» 53,540 »
7.	Basenghi Rosa	» 53,203 »
8.	Fornaciari Angiolina	» 53,148 »
9.	Bedini Iolanda	» 53,020 »
10.	Ferrari Zora	» 52,738 »
11.	Mazzali Adelaide	» 52,163 »
12.	Crema Silla	» 51,838 »
13.	Torelli Tilde	» 51,776 »
14.	Mazzoni Eliana	» 51,611 »
15.	Offesi Adelia	» 51,515 »
16.	Mobili Maddalena	» 50,990 »
17.	Grisanti Giovanna	» 50,956 »
18.	Masini Paola	» 50,675 »
19.	Caselli Rina	» 50,260 »
20.	Scopelliti Maria	» 50,105 »
21.	Grisendi Silvana	» 49,677 »
22.	Montecchi Italina	» 49,675 »
23.	Verzelloni Bianca	» 49,280 »
24.	Magnani Ione	» 48,922 »
25.	Cristofori Giovanna	» 48,615 »
26.	Gianferrari Mariella	» 48,187 »
27.	Ferro Bruna	» 47,785 »
28	Fontanesi Dimma	» 47,473 »
29.	Vecchi Franca	» 47,351 »
30.	Bonezzi Vulmera	» 46,288 »
31.	Vacondio Anna Teresa	» 45,295 »
32.	Ferrari Rosina	» 44,977 »
33.	Zoboli Giovannina	» 44,912 »
34.	Lanzi Dorina	» 41,302 »
35.	Di Gaetano Giuseppina	» 40,343 »
36.	Malaguti Alfa	» 39,520 »
37.	Ragni Fausta	» 38,000 »
38.	Casini Ermelinda	» 37,026 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo.

Reggio Emilia, addì 10 settembre 1956

p. *Il prefetto*: ERRICHELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 46754 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Viste le domande di ciascuna delle candidate in ordine alla graduatoria, in relazione alle sedi di preferenza nelle stesse indicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Bigliardi Lina di Augusto: Casina;
2) Da Pra' Ida di Annibale: Vezzano sul Crostolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo.

Reggio Emilia, addì 10 settembre 1956

p. *Il prefetto*: ERRICHELLI

(4435)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 11 luglio 1956, con il quale il dott. Ugo Sartori è stato dichiarato vincitore del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1955, per la condotta consorziale di Busana-Collagna-Ligonchio;

Vista la nota del comune di Busana, capo consorzio, n. 1531 in data 29 agosto 1956, con la quale è stato reso noto che il dott. Ugo Sartori con lettera del 28 agosto 1956, ha comunicato di rinunciare alla condotta suddetta;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso sopracitato, pubblicata a norma di legge;

Visti gli articoli 23, 47, 48, 49 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Eude Torcianti è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa, per la condotta consorziale di Busana-Collagna-Ligonchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per *otto giorni consecutivi*, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 6 settembre 1956

p. *Il prefetto*: ERRICHELLI

(4415)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 12307/3ª in data 12 aprile 1956, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 37417 del 19 maggio 1954;

Visto il proprio decreto n. 12307/3ª del 12 aprile 1956, con cui furono dichiarati vincitori del concorso stesso;

Viste le rinuncie dei candidati, dichiarati vincitori della condotta di Portico e San Benedetto che precedono in graduatoria il dott. Pini Mario;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il predetto sanitario che nel concorso in parola ha conseguito l'idoneità e che ha indicato, nelle preferenze, la sede di Portico e San Benedetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pini Mario è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Portico e San Benedetto.

Forlì, addì 12 settembre 1956

Il prefetto: CAMERA

(4462)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 1975 del 4 marzo 1953, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/13317 in data 28 giugno 1954 e modificata con decreto pari numero in data 27 ottobre 1954;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso nelle premesse indicato:

1. Russo dott. Carlo Renato	punti 129,85	su 200
2. Pagano dott. Nicola	» 129,57	»
3. Gentile dott. Vincenzo	» 125,40	»
4. Grasso dott. Antonio	» 124,47	»
5. Maiorano dott. Francesco	» 117,48	»
6. Vilei dott. Luigi	» 115,12	»
7. Errico dott. Ferruccio	» 111,50	»
8. Russo dott. Ludovico	» 110,37	»
9. Franco dott. Arnaldo	» 109,42	»
10. Perrone dott. Giuseppe	» 106,82	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 7 agosto 1956

p. *Il prefetto*: RONCA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce bandito con decreto prefettizio n. 1975 del 9 marzo 1953;

Viste le preferenze indicate, per le varie sedi, dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 24 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati, ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno indicato:

1) Russo Carlo Renato di Alfredo: Cutrofiano;
2) Pagano Nicola di Carmine: Salice Salentino;
3) Gentile Vincenzo fu Pietro: Uggiano La Chiesa;
4) Grasso Antonio di Giuseppe: Novoli;
5) Maiorano Francesco fu Santo: Tricase;
6) Vilei Luigi di Eugenio: Taviano;
7) Errico Ferruccio di Giosuè: Tuglie.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 7 agosto 1956

p. *Il prefetto*: RONCA

(4365)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.